

## NOTA INFORMATIVA N. 18/2016

### LA NUOVA DICHIARAZIONE DI INTENTO

Approvato il nuovo modello di dichiarazione di intento da utilizzare per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017.

L'art. 8, co.1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente alle imprese che effettuano abitualmente operazioni non imponibili quali esportazioni e operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali, ecc., di acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell'iva, entro un determinato limite annuale (c.d. *plafond*): in tal modo l'esportatore abituale evita di accumulare un eccessivo credito iva.

Lo *status* di esportatore abituale si acquisisce quando l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili sopra indicate, registrati nell'anno precedente oppure nei dodici mesi precedenti (nel caso di adozione del *plafond* mobile), è superiore al 10% del volume d'affari.

Gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza applicazione dell'iva (fatta esclusione per i fabbricati e le aree fabbricabili) nei limiti del *plafond*, costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili registrate ai fini , rispettivamente:

- a) nell'anno solare precedente a quello in cui si intende acquistare senza pagamento dell'iva, se si è optato per il *plafond* annuale;
- b) nei dodici mesi precedenti a quelli in cui si intende acquistare senza pagamento dell'iva, se si è optato per il *plafond* mobile, che consente ai soggetti che si trovano in una situazione di progressivo incremento delle esportazioni di usufruire di un maggiore *plafond* fin dai primi mesi successivi, senza dover attendere il nuovo anno solare.

L'esportatore abituale deve manifestare l'intento di avvalersi del beneficio di acquistare senza applicazione dell'iva predisponendo, prima dell'effettuazione dell'acquisto, un'apposita dichiarazione (c.d. *lettera* o *dichiarazione d'intento*) che può riguardare un singolo acquisto o gli acquisti effettuati fino ad una data non successiva al 31 dicembre dell'anno di riferimento o acquisti fino a concorrenza di un determinato importo. L'apposita dichiarazione deve essere, dall'esportatore:

- trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- consegnata, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al fornitore o in dogana.

Il fornitore, prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità (pena una sanzione dal 100 al 200% dell'iva non applicata), deve riscontrarne telematicamente l'avvenuto rilascio tramite un'apposita funzione a libero accesso sul seguente sito web dell'Agenzia delle Entrate (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>). Successivamente dovrà riepilogare, nella dichiarazione iva annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'iva contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 dicembre 2016, n. 213221, ha approvato il **nuovo modello di lettere d'intento da utilizzare per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017**. Il nuovo modello elimina la possibilità di acquistare senza applicazione dell'iva facendo solo riferimento ad un determinato periodo (generalmente l'anno solare). Sarà necessario indicare:

- ✓ l'anno di riferimento;
- ✓ la tipologia dei prodotti o dei servizi che si intende acquistare senza iva;
- ✓ se la dichiarazione si riferisce a una sola operazione, il relativo importo e, in caso di importazione, il valore presunto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile della singola operazione doganale;
- ✓ se la dichiarazione si riferisce a più operazioni, l'importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere fatture senza iva;
- ✓ i dati del cedente o del fornitore destinatario della lettera d'intenti o se si tratta di importazione (flaggando la casella "dogana").

Le modifiche dovrebbero consentire "un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo". Si confida che da tale auspicato monitoraggio consegua il venir meno dei numerosi accertamenti emessi dalle Agenzie delle entrate che, accorgendosi troppo tardi delle frodi commesse da cessionari, cercano di recuperare l'iva evasa con accertamenti emessi a carico dei cedenti costringendoli a dimostrare di essere stati inconsapevoli o in condizioni di non conoscere la falsità ideologica delle lettere di intento ricevute.

6 dicembre 2016